



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Collegio dei Revisori



OGGETTO: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2017 - 2019. PIANO ASSUNZIONI ANNI 2017-2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014;

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere";

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 recita: "Le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter";

- l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

Viste le precedenti deliberazioni:

- n. 121 del 07/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018. Piano assunzioni anno 2017";
- n. 24 del 15/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni anno 2017";
- n. 77 del 27/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Integrazione aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2017-2019. Piano assunzioni anni 2017-2018";

Richiamati:

- l'articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- gli articoli 89, 5° comma, e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l'articolo 86 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull'accesso all'impiego;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale all'articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall'anno 2014, disponendo:

- l'abrogazione, dal 25/06/2014, dell'articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l'anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l'introduzione all'articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557-quater, che prevede che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, - il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Visto altresì l'art. 1 comma 723 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, in base al quale gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 della medesima legge, divieto confermato dall'art. 1 comma 463 della legge 11 dicembre 2016 n. 232;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l'articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell'11/08/2014, il quale inserisce all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

Rilevato che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

Verificato che rispetto alle disposizioni in materia di limiti di spesa del personale introdotte dal citato Decreto Legge n. 90/2014, anche alla luce della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21/2014, l'Ente rispetta detti limiti come risulta dalla situazione sotto rappresentata:

- valore medio del triennio 2011/2013 spesa di personale : € 10.206.659,19;
- spesa di personale preventivo 2017: € 9.313.822,07
- spesa di personale preventivo 2018: € 9.364.631,72;

Rilevato che l'art. 16 del D.L. 113 del 24 giugno 2016 dispone che è abrogata all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Visto l'art. 22 del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, il quale modifica l' articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali nel 2017 e nel 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Verificato, che il rapporto dipendenti-popolazione del Comune di Casalecchio è inferiore al rapporto dipendenti-popolazione fissato con decreto del Ministero dell'Interno del 10 aprile 2017;

Accertato

– che il limite del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2018 risulta, alla luce dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, fissato in € 146.562,17, quale valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 75% delle cessazioni dal servizio registrate nell' anno 2016;

– che il limite residuo del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relativo all'anno 2017 risulta fissato in € 38.869,76, valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP;

Visto l'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, in base al quale "Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122,

calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

Visto le proposte formulate dai Dirigenti per l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2017/2019;

Ritenuto procedere all' integrazione del piano delle assunzioni per gli anni 2017-2018 prevedendo:

- l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Agente di Polizia Municipale" – cat. C, mediante scorrimento di graduatoria concorsuale, dal 29/12/2017;
- l'ampliamento nel corso dell'anno 2018 del rapporto di lavoro a tempo parziale (da 18 a 30 ore settimanali) di n. 1 collaboratore scolastico, cat. B, e di n. 2 educatori nido, cat. C, mediante utilizzo della graduatoria approvata nell'anno 2017 a seguito di procedura selettiva interna;

Ricordato che secondo la prevalente giurisprudenza della Corte dei Conti il mero incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale non giungente al limite del tempo pieno non richiede l'utilizzo della capacità assunzionale dell'Ente purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (cfr. SRC Lombardia, deliberazione n. 462/2012/PAR; SRC Liguria, n. 104/2012/PAR; SRC Emilia Romagna n. 8/2012/PAR; SRC Lombardia, n. 135/2015 PAR)

Preso atto che l'integrazione e aggiornamento della programmazione proposti sono stati formulati tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la spesa di personale per il 2018 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., la spesa per personale a tempo determinato risulta entro i limiti di quella sostenuta nell'anno 2009;

Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi in materia di pareggio di bilancio e di spesa del personale, per la verifica dei quali si rinvia ai Servizi competenti;

Viste:

- l'attestazione positiva sul rispetto della normativa in materia di pareggio di bilancio del Responsabile del Servizio Finanziario;

• la documentazione relativa al monitoraggio delle spese di personale, in relazione ai rispettivi limiti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano assunzioni per gli anni 2017 e 2018, come sopra specificato;

Rammentato che l'Ente mantiene comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;

Dato atto che l'effettiva e completa realizzazione di quanto previsto con il presente provvedimento è subordinata al rigoroso rispetto di tutti i vigenti limiti normativi;

esprime, ai sensi dell'art. 19 della L. 28/12/2001 n. 448, e dell'art. 239 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 267 parere.

favorevole

Casalecchio di Reno, 29 novembre 2017

Il Presidente Dott. Massimo Carlomagno

Il Revisore Dott. Gabriele Merzari

Il Revisore Dott. Roberto Bianchi

